

Circolare Notiziario n. 08-09/2020

30 settembre 2020

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Superbonus 110%](#)
- [Nuova rivalutazione dei beni d'impresa](#)
- [Bonus fiscale per spese pubblicitarie](#)
- [Rimborso dell'Iva assolta in altri Stati Ue](#)

Pag. 4

Pag. 7

Pag. 8

Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list modello 770/2020](#)
- [Check list esterometro](#)
- [Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 28.02.2021](#)
- [Versamento imposta di bollo su fattura elettronica](#)

Pag. 10

Pag. 12

Pag. 13

Pag. 14



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [F24 per registrazione degli atti privati](#)
- [Credito d'imposta per aumenti di capitale](#)
- [Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica](#)
- [Rinuncia alla restituzione dei finanziamenti dei soci](#)

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18



NON SOLO IMPRESA

- [Ravvedimento operoso tributi locali](#)
- [Pec obbligatoria per imprese](#)
- [Raccolta di capitali online anche per le PMI](#)

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22



AGEVOLAZIONI

- [Programma sperimentale buono mobilità 2020](#)
- [Bonus Formazione 4.0](#)

Pag. 23

Pag. 24



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di ottobre 2020](#)

Pag. 25

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperì, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****OPZIONE
PER CESSIONE O
SCONTO IN FATTURA**

- Dal 15.10.2020 è possibile esercitare l'opzione per la cessione a terzi del credito o per lo sconto in fattura in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi sugli immobili. La comunicazione, che è irrevocabile, deve essere inviata in via telematica con il nuovo modello approvato mediante il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 8.08.2020.
- Per esercitare l'opzione è necessaria l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione da parte di un professionista abilitato, il quale, tuttavia, non deve effettuare un esame di merito, ma limitarsi a una certificazione documentale.

**CONDONO E
SUPERBONUS 110%**

- L'Agenzia delle Entrate delle Marche ha confermato che, posta la presenza dell'autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio lavori e la tipologia dei lavori agevolabili, il contribuente può fruire della detrazione maggiorata al 110% anche per gli immobili con abusi sanabili e tollerabili, se è stata presentata domanda di condono, sebbene ancora in attesa della conclusione dell'iter.

**FATTURA
ELETTRONICA
ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

- Le amministrazioni pubbliche avranno 15 giorni per rifiutare, nei casi tassativamente previsti, le fatture elettroniche e non potranno respingere quelle che possono essere corrette secondo le disposizioni dell'art. 26 D.P.R. 633/1972.
- È quanto emerge dalla lettura del parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Ministero dell'Economia attuativo dell'art. 15-bis D.L. 119/2018, reso nell'adunanza dell'11.06.2020.

**TAX PLANNING
E OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE**

- Lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva diventa obbligatorio anche in Italia. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.08.2020 del D. Lgs. 100/2020 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali in relazione a operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive, i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi di comunicazione (intermediari e contribuenti) dovranno comunicare entro il 1.02.2021 i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2020.
- Entro il 28.02.2021 dovranno essere inviati i dati delle operazioni intercorse nel periodo dal 25.06.2018 (data di entrata in vigore della Direttiva DAC 6) al 30.06.2020.

**RESPONSABILITÀ
PER MANCATA
TRASMISSIONE
DELLA
DICHIARAZIONE**

- La Cassazione ha sancito che non si applicano sanzioni nei confronti del contribuente se il commercialista infedele ha prodotto una ricevuta di trasmissione della dichiarazione dei redditi dimostratasi successivamente non veritiera.

**TERMINI PER IL
RICORSO TRIBUTARIO**

- I termini per il ricorso tributario (o per l'appello) che scadono di sabato sono prorogati di diritto al 1° giorno successivo non festivo.

**DEDUZIONE
FORFETARIA
AUTO-
TRASPORTATORI
2020**

- Le deduzioni dal reddito spettanti agli autotrasportatori sono confermate in misura pari a quelle dell'anno 2019 cioè in € 48,00, ridotti a € 16,80 per i trasporti nel Comune.
- Lo ha comunicato il dipartimento delle Finanze con nota 18.08.2020.

**CONFISCA PER
SPROPORZIONE**

- La Guardia di Finanza ha analizzato le novità previste dalla L. 157/2019 sull'applicabilità a determinati reati tributari della confisca per sproporzione. La disposizione consente che, pronunciata la sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, la confisca sia possibile su quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al reddito o alla propria attività economica. La disposizione, entrata in vigore il 25.12.2019, è applicabile alle violazioni commesse successivamente a tale data.

**PROROGA
AL 30.09.2020 PER
DATI FINANZIARI
DI RESIDENTI
ALL'ESTERO**

- Il 5.08.2020 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il decreto che proroga al 30.09.2020 il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati finanziari dei conti per i cittadini contribuenti residenti all'estero.

**SEGNALAZIONE
AGENZIA ENTRATE
PER PAGAMENTI
DI ENTI PUBBLICI**

- Differimento al 15.10.2020 del divieto di effettuare le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in caso di pagamento di somme maggiori di 5.000 euro da parte di enti pubblici. Rimane vigente per tutto l'anno 2020 l'inibizione a verificare l'esistenza di carichi a ruolo all'atto del rimborso di crediti d'imposta. Il D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha posticipato al 15.10.2020 la sospensione dei versamenti all'agente della riscossione. Fino alla medesima data, inoltre, sono precluse le notifiche di cartelle di pagamento nonché l'attivazione di nuove azioni esecutive o misure cautelari.

**Notizie in sintesi (segue)****ELENCO PAESI
CON SCAMBIO
AUTOMATICO
INFORMAZIONI**

- Con il D.M. 13.05.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.08.2020 n. 215, il Ministero dell'Economia ha aggiornato l'elenco dei Paesi coinvolti nello scambio automatico di informazioni su conti finanziari, aggiungendo Antigua e Barbuda, Costa Rica, Granada, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia e Turchia.

**VENDITA DI BENI
PRIMA
DELL'IMPORTAZIONE**

- L'Agenzia delle Dogane ha precisato che la vendita di beni prima che ne sia effettuata l'importazione configura una cessione di merce "allo Stato estero" non soggetta a Iva, in quanto operazione territorialmente non rilevante.

**ANNULLAMENTO
SANZIONI SOLO
SE RICHIESTO
DAL CONTRIBUENTE**

- Il giudice tributario non è tenuto ad annullare d'ufficio le sanzioni irrogate dal Fisco senza una espressa richiesta del contribuente. Peraltro, la parte interessata è onerata non solo di proporre istanza di annullamento, ma anche di dimostrare quale sia stata l'incertezza oggettiva che ha determinato la violazione.

**PROROGA STATO
DI EMERGENZA
E DURC ONLINE**

- L'Inail ha comunicato che i documenti unici di regolarità contributiva con scadenza tra il 31.01 e il 31.07 sono prorogati fino al 29.10.2020.

**SPID PER ACCEDERE
AI SERVIZI DIGITALI
DELLE P.A.**

- Il Ministero del Lavoro ha reso noto che dal 15.11.2020 sarà necessario lo Spid per accedere a tutti i propri servizi online, tra cui Cliclavoro, CO, dimissioni volontarie.
- Da tale data non sarà più possibile utilizzare altre forme di identificazione, come user-ID e password, Pin Inps.

**ASSEMBLEE
SOCIETARIE
ONLINE**

- L'art. 71 D.L. 104/2020 amplia i termini per lo svolgimento delle assemblee societarie attraverso mezzi di telecomunicazione dal 31.07.2020 al 15.10.2020. Le società possono, pertanto, prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea a condizione che sia garantita l'identità dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

**PROROGA
VERIFICHE
ANTIRICICLAGGIO**

- Per l'adeguata verifica antiriciclaggio arriva una nuova proroga. Banche e intermediari avranno tempo fino al 30.12.2020 per raccogliere i dati e i documenti identificativi richiesti per i rapporti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle nuove Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia il 30.07.2019. Lo ha previsto la stessa Autorità con una comunicazione del 6.08.2020, con la quale prevede la proroga del termine per il recupero, ai fini antiriciclaggio, dei dati della clientela già acquisita.

**SMART WORKING
E CONGEDO
STRAORDINARIO**

- Dal 9.09.2020 il D.L. 111/2020 ha previsto che se un figlio è messo in quarantena, per avere avuto contatti con l'istituto scolastico in cui si è sviluppato il Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto di optare per lo smart working o per un congedo straordinario, retribuito a metà. Non c'è alcun obbligo di non andare al lavoro né di informare il datore di lavoro.

**SORVEGLIANZA
SANITARIA**

- Se il datore di lavoro, mediante il processo di valutazione dei rischi, evidenzia e riporta nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) la presenza di uno dei rischi contemplati dal D. Lgs. 81/2008, che a sua volta preveda l'obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l'effettuazione delle visite mediche finalizzate all'espressione del giudizio di idoneità alla mansione. Ogni datore di lavoro deve integrare il Dvr con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio Covid-19.

**FONDO
PATRIMONIALIZZA-
ZIONE SOCIETÀ
DI CAPITALE**

- È stato firmato dal Ministero dell'Economia il decreto attuativo che rende operativa la possibilità per le imprese di ottenere liquidità a fronte di aumenti di capitale di € 250.000. Il D.L. 34/2020 ha previsto che il Fondo patrimonio Pmi acquisti, entro il 31.12.2020, le obbligazioni o i titoli di debito emessi da aziende che hanno effettuato aumenti di capitale deliberati dopo il 19.05.2020. Il Fondo è destinato alle società di capitale e cooperative con sede legale in Italia, che hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari almeno al 33% rispetto al medesimo periodo del 2019.

**COMMERCIALISTI
STRANIERI**

- Con D.M. 24.06.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8.09.2020, n. 223, il Ministero della Giustizia ha definito le modalità di accesso al Consiglio nazionale italiano per i commercialisti stranieri mediante una prova scritta e orale.

**PUBBLICATI
22 NUOVI PRINCIPI
DI REVISIONE ISA**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Assirevi e Inrl, in collaborazione con Consob e Mef, hanno elaborato 22 nuovi principi di revisione Isa in vigore per i bilanci 2020. Tali indici rappresentano l'allineamento della tecnica professionale italiana in materia di revisione contabile alla prassi internazionale.



APPROFONDIMENTO

Superbonus 110%

Il decreto Rilancio ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle **spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica**, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, **si aggiungono a quelle già vigenti** che disciplinano le detrazioni dal 50% all'85% delle spese spettanti per gli interventi di:

- **recupero del patrimonio edilizio**, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. **Sismabonus**);
- **riqualificazione energetica degli edifici** (cd. **Ecobonus**).

Altra importante **novità** è la **possibilità generalizzata** di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di **sconto** dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la **cessione** del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Trattandosi di una normativa di particolare fervore, **in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni**, ai fini dell'esercizio dell'opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:

- **il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai CAF;
- **la asseverazione tecnica** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, che certifichi **il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.**

Tavola n. 1

Interventi ammessi al Superbonus

Tipo di intervento	Detrazione massima	
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.	Edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti.	€ 50.000.
	Edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.	€ 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
	Edifici composti da più di 8 unità Immobiliari.	€ 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici.
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari.	Edifici composti fino a 8 unità immobiliari.	€ 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
	Edifici composti da più di 8 unità immobiliari.	€ 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7.11.2017, n.186. Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa.		€ 30.000

**Superbonus 110% (segue)****Tavola n. 1 (segue) Interventi ammessi al Superbonus**

Tipo di intervento	Detrazione massima
Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.	Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.	Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Interventi di riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'art. 15, c. 1, lett. f-bis) Tuir, spetta nella misura del 90%.	Limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a dell'impianto solare fotovoltaico eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati.	<ul style="list-style-type: none"> • € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale. • In caso di interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f) D.P.R. 380/2001, il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Installazione, contestuale o successiva all'installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.	€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di € 48.000 e, comunque, di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto.
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati.	€ 3.000.

Tavola n. 2**Casi pratici**

Esempio 1	<ul style="list-style-type: none"> • Carlo vive in un appartamento all'interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (esempio: cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle 2 classi energetiche. • Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. • Nella situazione prospettata: <ul style="list-style-type: none"> - per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 14 D.L. 63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di € 8.000, otterrà una detrazione di € 8.800 (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da € 1.760; - se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l'intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di € 20.000 avrà diritto ad una detrazione pari a € 10.000 (50%), con quote annuali di € 1.000.
------------------	---

**Superbonus 110% (segue)****Tavola n. 2 (segue)****Casi pratici**

Esempio 2	<ul style="list-style-type: none"> • Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. • Decide di avviare una ristrutturazione mediante: <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a € 25.000 (cappotto termico) e € 10.000 (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di € 38.500 (110%), da ripartire in 5 quote annuali da € 7.700; - ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 96.000 complessive (detrazione massima € 48.000), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a € 55.000 avrà diritto a una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (€ 27.500) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (€ 2.750).
Esempio 3	<ul style="list-style-type: none"> • Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. • In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi: <ul style="list-style-type: none"> - di riqualificazione energetica realizzati su massimo 2 delle suddette unità immobiliari, in città (se l'intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla 3^a unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell'Ecobonus, secondo le regole "ordinarie"; - di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell'edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.
Esempio 4	<ul style="list-style-type: none"> • Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e intende effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma. • Sara potrà fruire del <i>Superbonus</i> se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall'attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.
Esempio 5	<ul style="list-style-type: none"> • Federica, che abita in un edificio unifamiliare, intende cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti. • Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Esempio 6	<ul style="list-style-type: none"> • Un condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze. • Il condominio per avere diritto al Superbonus dovrà dotare l'impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l'adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.
Esempio 7	<ul style="list-style-type: none"> • Vittorio, che vive in un'unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus? • Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) sull'edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

**APPROFONDIMENTI**



Nuova rivalutazione dei beni d'impresa

L'art. 110 D.L. 104/2020 disciplina la nuova rivalutazione dei beni dell'impresa per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, che può essere eseguita, in deroga all'art. 2426 C.C., nel bilancio di esercizio al 31.12.2020. Rispetto alle precedenti edizioni, si distingue per la possibilità di effettuare la rivalutazione in forma gratuita, costituendo una correlata riserva che incrementa il patrimonio netto. Nel caso si paghi l'imposta sostitutiva, pari al 3% dei maggiori valori iscritti, la rivalutazione ha effetti anche ai fini fiscali, con deducibilità dei maggiori futuri ammortamenti stanziati. Inoltre, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non obbligatoriamente per categorie omogenee di beni.

SOGGETTI INTERESSATI

- Imprese individuali.
- S.n.c., S.a.s. ed equiparate.
- S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione.
- Enti commerciali e non commerciali.
- Società ed enti non residenti, con stabili organizzazioni in Italia.

Che non adottano i principi contabili internazionali.

BENI RIVALUTABILI

- Beni materiali.
- Beni immateriali.
- Partecipazioni immobilizzate in società controllate e collegate.

Con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

EFFETTUAZIONE

Bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2020

Rivalutazione con effetti solo civilistici.

Opzioni

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione **può essere riconosciuto** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere **dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva.

La rivalutazione deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

VALORE MASSIMO DI BILANCIO

I valori risultanti non possono superare, in nessun caso, **i valori effettivamente attribuibili ai beni.**

Gli **amministratori** e il **collegio sindacale** devono indicare e motivare i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la rivalutazione non eccede il "valore massimo".

Misura

3%

Sul maggior valore dei beni **ammortizzabili.**

Sul maggior valore dei beni **non ammortizzabili.**

IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF - IRES IRAP Indeducibile

Versamento

Le imposte sostitutive sono versate in un **massimo di 3 rate** di pari importo.

- La prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
- Le altre rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
- Gli importi da versare **possono essere compensati** nel modello F24.



Bonus fiscale per spese pubblicitarie

L'art. 57-bis D.L. 50/2017 ha previsto un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali a favore di imprese e lavoratori autonomi. Il Provvedimento Dipartimento Informazione ed Editoria 18.03.2020 ha approvato l'elenco dei beneficiari e la misura definitiva del bonus spettante per il 2019, consultabile sul sito Internet informazioneeditoria.gov.it. Il provvedimento ha inoltre precisato che la somma indicata per ciascun beneficiario costituisce l'importo massimo fruibile, nel rispetto dei limiti fissati dagli aiuti de minimis e che il credito d'imposta può essere fruito mediante compensazione, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, dal 5° giorno lavorativo successivo alla sua pubblicazione. L'art. 98 D.L. 18/2020 ha previsto, per l'anno 2020, che il credito d'imposta è pari al 30% degli investimenti effettuati (e non di quelli incrementali), prorogando inoltre al 30.09.2020 il termine per la presentazione della comunicazione di accesso all'agevolazione. Infine, l'art. 186 D.L. 34/2020 ha elevato la misura del credito, per l'anno 2020, dal 30% al 50%.

Utilizzo del modello

“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”

La comunicazione prevista (art. 5, c. 1 D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90), contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d'imposta.

“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”

La dichiarazione è resa per dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, **sono stati effettivamente realizzati** nell'anno agevolato e che gli stessi **soddisfano i requisiti** di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 90/2018.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

- La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, **esclusivamente in via telematica**, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:
 - direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 - tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
 - tramite gli intermediari abilitati.

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, cui si può accedere mediante l'identità **SPID** oppure mediante le credenziali **Entratel** o **Fisconline**, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.

Intermediari abilitati

- In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all'atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, **l'impegno a presentarla** in via telematica. La data dell'impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l'indicazione del suo codice fiscale devono essere riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
- Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a **conservare l'originale** della comunicazione/dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d'identità dello stesso.
- Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell'attestazione che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- La **comunicazione per l'accesso** al credito d'imposta è presentata **dal 1 al 31.03 di ciascun anno**.
- La **dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati è presentata **dal 1 al 31.01 dell'anno successivo**.

2020


- Per l'anno 2020 la comunicazione telematica di accesso al credito d'imposta è presentata nel periodo compreso **tra il 1.09 ed il 30.09.2020**.
- Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso **tra il 1 e il 31.03.2020 restano comunque valide** e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l'anno 2020.

[MODELLO PER LA COMUNICAZIONE](#)



Rimborso dell'Iva assolta in altri Stati Ue

Il meccanismo di neutralità dell'Iva è, in genere, attuato mediante il sistema della detrazione e della rivalsa che, però, può attuarsi solo quando l'Iva assolta sugli acquisti è quella dello Stato in cui è stabilito il soggetto che intende portarla in detrazione. Quando, invece, per vari motivi, un operatore resta inciso di un'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo, ha la possibilità di chiederla a rimborso, alle stesse condizioni in cui i soggetti residenti in quello Stato potrebbero portarla in detrazione. In particolare, l'art. 1, c. 1, lett. t) del D. Lgs. 18/2010 ha introdotto disposizioni che riguardano i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'Iva in un altro Stato membro, in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, i quali possono chiederne il rimborso a detto Stato membro **presentando un'istanza all'Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico**. L'istanza è presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, **entro il 30.09 dell'anno solare successivo al periodo di riferimento**, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. L'Agenzia delle Entrate, ricevuta l'istanza, la inoltra allo Stato membro competente a eseguire il rimborso entro 15 giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi delle cause ostative. I rimborsi sono erogati direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite.





STRUMENTI OPERATIVI

Check list modello 770/2020

È disponibile il modello 770/2020 con le relative istruzioni, per la compilazione concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nell'anno 2019. A tal fine, chi si troverà a presentare il prossimo modello 770, oltre all'usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY. Tra le novità di quest'anno da segnalare l'estensione di tale dichiarazione anche alle persone fisiche che operano le ritenute alla fonte (in particolare sui redditi da lavoro dipendente) e aderiscono al regime forfettario.

		Anno di imposta	
Denominaz. soggetto		Codice attività	
Codice fiscale		P. Iva	
Tipologia sostituto	<input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo. <input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale. <input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.		
Eventi eccezionali	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
Tipologia dichiarazione	<input type="checkbox"/> Ordinaria <input type="checkbox"/> Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> Integrativa <input type="checkbox"/> Protocollo dichiarazione inviata		
Gestione separata degli invii	<input type="checkbox"/> No		
	<input type="checkbox"/> Sì ¹	<input type="checkbox"/> Dipendente <input type="checkbox"/> Locazioni brevi	<input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Altre ritenute <input type="checkbox"/> Capitali
Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare: <ol style="list-style-type: none"> 1) nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2020 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi); 2) nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2020 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). 		
Avviso telematico	Il contribuente acconsente che l'Amministrazione Finanziaria invii all'intermediario l'avviso telematico di controllo automatizzato.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale incaricato		
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		<input type="checkbox"/> Contribuente <input type="checkbox"/> Professionista incaricato
	Data dell'impegno		
Visto di conformità	Credito da compensare maggiore di € 5.000,00		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<input type="checkbox"/> Sì	Codice fiscale di chi presenta il visto	
	<input type="checkbox"/> No		
Revisori	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e quindi revisore contabile, responsabile della società di revisione, collegio sindacale (codici fiscali di tutti i membri effettivi). 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Operazioni straordinarie e successioni	Operazioni straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		<ul style="list-style-type: none"> • Fusione (anche per incorporazione), scissione totale, scioglimento di società personale e prosecuzione dell'attività sotto forma di ditta individuale di uno dei soci, cessione dell'unica impresa posseduta; conferimento d'impresa individuale in altra società. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione, scissione parziale, cessione/conferimento ramo d'azienda, cessione d'azienda, affitto di ramo d'azienda. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Successione ereditaria	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se si tratta di successione con prosecuzione di attività da parte degli eredi o se si tratta di successione senza prosecuzione. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Documentazione di supporto	<ul style="list-style-type: none"> • CU/2020 dei lavoratori dipendenti. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • CU/2020 dei lavoratori autonomi. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Denunce Uniemens. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Denunce e comunicazioni a enti previdenziali e assistenziali. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se vi sono versamenti in eccesso. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione relativa ai crediti d'imposta. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il credito derivante da 770/2019. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro ST	<ul style="list-style-type: none"> • Copie di versamento. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Corretto utilizzo dei codici tributo. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di ravvedimenti. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali crediti d'imposta. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<ul style="list-style-type: none"> • Somme utilizzate in compensazione. 		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



Check list modello 770/2020 (segue)

Quadro SV Addizionali comunali	• Copie di versamento.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Corretto utilizzo dei codici tributo.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Esistenza di ravvedimenti.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Eventuali crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SX Crediti e compensazioni	• Somme utilizzate in compensazione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllo compensazione credito.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare se vi sono versamenti in eccesso.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare il credito derivante da 770/2019.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare la documentazione relativa ai crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Credito da compensare.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Credito maggiore € 5.000,00 visto di conformità.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Suddivisione credito per natura.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Compilazione dati bonus fiscale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SF Redditi di capitale, compensi per avviamento e contributi	• Verifica esistenza somme derivate da pignoramento.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Riporto dati certificazione ritenute interessi pagati su finanziamenti da privati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica pagamento redditi di capitale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica occorrono i dati del rappresentante).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, esporre il codice dello Stato estero ed il codice identificativo estero.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Causale da indicare che identifica la tipologia di reddito (capitali soggetto a ritenuta d'acconto, avviamento commerciale, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare le somme non soggette a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare le ritenute operate.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SG Riscatto assicurazioni vita	• Verificare i rimborsi.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica compensi per avviamento commerciale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica contributi enti pubblici e privati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati del percipiente e causale	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Ritenute operate e aliquota applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Somme corrisposte.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SH Altre ritenute su redditi di capitale, premi e vincite	• Data di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (per le compagnie di assicurazione estere) e l'imposta applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Crediti d'imposta delle riserve matematiche di rami vita.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SI Utili e proventi equiparati	• Valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere che operano in Italia.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Somme soggette a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SK Utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti	• Ritenute operate e aliquota applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Delibere assembleari di distribuzione degli utili.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili pagati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili pagati di fonte estera.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Ritenute operate. Tipo di ritenuta: <input type="checkbox"/> di acconto <input type="checkbox"/> d'imposta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SO Comunicazioni e segnalazioni	• Verificare i presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica riporto da certificazione distribuzione utili 2019.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica tipo di partecipazione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica n. di azioni o quote.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Controllare l'applicazione del regime di trasparenza.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
Quadro SO Comunicazioni e segnalazioni	• Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Codice Stato estero se percipiente non residente.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Quadro SO Comunicazioni e segnalazioni	• Tipologia di reddito.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare la presenza di cointestatori e la percentuale di cointestazione (per ciascun cointestatore occorre indicare codice fiscale e percentuale di cointestazione).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No





Check list esterometro

Si propone una check list per la raccolta dati ai fini della compilazione del modello comunicazione spesometro transfrontaliero. L'Agenzia delle Entrate ha affermato che quando le fatture sono emesse elettronicamente è possibile evitare la compilazione dell'esterometro; tuttavia, nella compilazione dell'esterometro, oltre alle operazioni significative ai fini Iva, dovrebbero essere prese in considerazione anche le operazioni fuori campo Iva, ancorché ai fini dell'imposta siano del tutto insignificanti. Si pensi, per esempio, all'acquisto di carburante o alle spese per alberghi, bar o ristoranti in un Paese Ue o extra-Ue che, in base a principi di territorialità, sono assoggettati a imposta nel Paese dove viene resa la prestazione o effettuata la cessione. **Dal 2020 la trasmissione dell'esterometro deve avvenire trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Contribuente	Alfa S.r.l.	Trimestre di riferimento	3	Anno	2020
Soggettività	<input checked="" type="checkbox"/> Obbligato				
	<input type="checkbox"/> Escluso	<input type="checkbox"/> Contribuente minimo.			
		<input type="checkbox"/> Contribuente forfettario.			
		<input type="checkbox"/> ASD in regime L. 398/1991 con proventi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non superiori ad € 65.000 nell'ambito dell'attività commerciale.			
		<input type="checkbox"/> Agricoltori esonerati situati in zone montane.			
		<input type="checkbox"/> Contribuenti soggetti all'invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo di imposta 2019 e 2020) ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).			
Oggetto	Operazioni attive	Operazioni rese a soggetti non stabiliti in Italia.			
	Operazioni passive	Operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.			
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> • Importazioni, ovvero operazioni extra UE per le quali è stata emessa bolletta doganale. • Operazioni transfrontaliere per le quali è stata emessa, o ricevuta, fattura elettronica. • Operazioni già a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o in Sdi. 			
Invio della comunicazione	<input type="checkbox"/> Servizio telematico Entratel da parte del contribuente.				
	<input checked="" type="checkbox"/> Servizio telematico Entratel da parte dell'intermediario abilitato.				
Termini di invio	Comunicazioni 2020	<ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione avrà cadenza trimestrale e dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - alla data di emissione, per le fatture (attive); - alla data di ricezione, per le fatture (passive). 			

Contenuto comunicazione

Cedente/ prestatore - Cessionario/ Committente	Identificativo fiscale¹	Codice Paese	
		P. Iva	
		Codice fiscale	
	Altri dati²⁻³	Denominazione	
		Cognome	
		Nome	
Sede (via, n. civico, Cap, Comune, Provincia, Nazione)			
Dati fattura	Dati generali	Tipo documento	<ul style="list-style-type: none"> • TD01: Fattura • TD05: Nota di debito • TD08: Nota di credito semplificata • TD10: Fattura per acquisto intracomunitario beni • TD11: Fattura per acquisto intracomunitario servizi • TD12: Documento riepilogativo
			<ul style="list-style-type: none"> • TD04: Nota di credito • TD07: Fattura semplificata
	Dati riepilogo	Data	
		Numero	
		Imponibile	
		Imposta	
		Natura operazioni	<ul style="list-style-type: none"> • N1: Escluse ex art. 15 • N3: Non imponibili • N5: Regime del margine/Iva non esposta in fattura • N6: Inversione contabile • N7: Iva assolta in altro Stato Ue

- Note**
- Nel caso di una fattura cointestata emessa nei confronti un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.
 - A seguito dell'introduzione delle semplificazioni previste dall'art. 1-ter D.L. 148/2017 non è più necessario indicare, per i soggetti cedente e prestatore, la denominazione (nome e cognome per le persone fisiche) e l'indirizzo della sede.
 - Campi obbligatori da riportare solo se presenti in fattura:
 - stabile organizzazione: indirizzo, Cap, Comune, Nazione;
 - rappresentante fiscale: Paese, P. Iva.



[FAC SIMILE CHECK LIST COMUNICAZIONE SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO \(COMPILABILE\)](#)



[ESEMPI DI COMPILAZIONE](#)



["PARTITA IVA" DELLE CONTROPARTI COMUNITARIE](#)



Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 28.02.2021

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell'ambito del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. Il servizio è accessibile **previa adesione al servizio**, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al 28.02.2021 per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1.01.2019. Gli operatori Iva effettuano l'adesione al servizio anche attraverso gli intermediari appositamente **delegati** al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. In presenza di adesione effettuata **da almeno una delle parti** - cedente/prestatore o cessionario/committente - l'Agenzia delle Entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche. L'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 28.02.2021 l'adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Tavola

Lettera informativa da inviare ai clienti

Dati Studio

.....

Spett.le Cliente

.....

Oggetto: Opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018, ha previsto la possibilità per il contribuente di continuare a usufruire del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, attraverso l'adesione al servizio.

Dopo il 30.09.2020, se non sarà stata effettuata l'adesione al servizio, l'Agenzia delle Entrate provvederà, entro i successivi 60 giorni, alla cancellazione di tutte le fatture emesse e ricevute fino a quel momento e presenti nell'area riservata del sito "Fatture & corrispettivi". Successivamente i file xml delle fatture saranno definitivamente cancellati, conservando solamente i DATI FATTURA (ovvero: data di emissione, numerazione, dati dell'emittente e del cessionario/committente, corrispettivo, aliquota iva e quindi tutte le informazioni previste dall'art. 21, c. 2 D.P.R. 633/1972, **escludendo natura, qualità e quantità dei beni/servizi indicati**) e i dati tecnici di trasmissione del file allo SDI.

L'adesione al servizio di consultazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure, per i soggetti titolari di partita Iva, anche per il tramite di un intermediario (professionista) appositamente delegato.

L'opzione può essere esercitata:

- **entro il 28.02.2021**, in tal caso saranno disponibili nella propria area riservata i file xml di tutte le fatture emesse e ricevute dai 1.01.2019 e fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di ricezione sul Sistema di Interscambio (SDI);
- **dopo il 28.02.2021**, in tal caso saranno cancellati i file delle fatture elettroniche pregresse; le fatture emesse e ricevute dal quel momento in poi saranno consultabili.

Si ricorda che è sempre possibile, attraverso le funzioni previste nell'area riservata, esercitare il recesso dall'opzione. Questo comporterà l'interruzione del servizio di consultazione dei file fattura dal giorno seguente a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di avvenuto recesso da parte del sistema SDI.

A tal fine lo Studio chiede di restituire al più presto il modello di manifestazione di volontà posto in calce alla presente, debitamente firmato.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

....., li

Firma

Il sottoscritto contribuente, nato a (.....) il in qualità di, preso atto della comunicazione inoltratami relativa all'opzione per la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche, come da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018,

dichiara

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> di non voler effettuare l'opzione; | <input type="checkbox"/> provvedendo personalmente |
| <input type="checkbox"/> di voler effettuare l'opzione: | <input type="checkbox"/> delegando l'intermediario |

....., li

Il dichiarante



[FAC SIMILE LETTERA INFORMATIVA DA INVIARE AI CLIENTI \(COMPILABILE\)](#)



Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Il D.M. 28.12.2018 ha disciplinato le modalità operative per l'assolvimento dell'**imposta di "bollo virtuale" relativa alle fatture elettroniche**. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun **trimestre solare** è effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo**. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul proprio sito. La L. 157/2019 prevede che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con 2 versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16.06 ed entro il 16.12 di ciascun anno, qualora gli importi dovuti non superino il limite annuo di € 1.000,00. L'art. 26 del D.L. 8.04.2020, n. 23 (Decreto Liquidità) ha previsto una semplificazione a decorrere dall'anno 2020.

Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- per le fatture emesse nel **1° trimestre solare**, se l'importo dovuto è **inferiore a € 250, unitamente all'imposta dovuta per il 2° trimestre**;
- per le fatture emesse **nei primi 2 trimestri solari**, se l'importo complessivamente dovuto è **inferiore a € 250, unitamente all'imposta dovuta per il 3° trimestre**.

Pertanto, nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al **giorno 20 del mese successivo** a ciascun trimestre. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.

Ditta	Trimestre		
• Fatture emesse	N.		+
• Fatture soggette ad Iva	N.		-
• Potenziali fatture soggette a imposta di bollo	N.		=
• Fatture esenti da imposta di bollo (tavola 1)	N.		-
• Fatture soggette a imposta di bollo (tavola 2)	N.		=
• Imposta di bollo dovuta	(A)		
• Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate	(B)		
Se (A) – (B) = 0	⇒	Importo da versare confermato	
Se (A) – (B) ≠ 0	⇒	Procedere a verifica e integrazione	

- Una volta definito l'importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
- Il portale dell'Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

PAGAMENTO

Addebito su conto corrente bancario

- È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante.
- Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento.
- Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

F24 o F24 Enti pubblici (cd. F24EP)

Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.



[CHECK LIST VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FE \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

F24 per registrazione degli atti privati

L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione delle modalità di versamento di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati. Successivamente, con la risoluzione 9/E/2020 ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

ESTENSIONE UTILIZZO MOD. F24

Per il versamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti in relazione alla registrazione degli atti privati è utilizzato il modello di versamento "F24".

L'utilizzo del modello di versamento "F24" decorre con riferimento agli **atti presentati per la registrazione dal 2.03.2020**.

PERIODO TRANSITORIO

- **Fino al 31.08.2020** sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.
- A partire **dal 1.09.2020** i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24.

Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

AMBITO APPLICATIVO

Le disposizioni del provvedimento si applicano a **tutti gli atti privati soggetti a registrazione** (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione) sulla base di quanto previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, rispettivamente per le somme dovute **in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative**, nonché gli appositi codici tributo da utilizzare.

Esempio

Registrazione contratto di comodato

Premessa	Il sig. Verdi Giuseppe registra un contratto di comodato, con il sig. Verdi Luca, stipulato in data 1.07.2020.
Dati	<ul style="list-style-type: none"> • È dovuta l'imposta di registro in misura fissa, pari a € 200, e l'imposta di bollo pari a € 16 per ogni copia. • Il Sig. Verdi Giuseppe effettua il versamento tramite il mod. F24, in data 1.07.2020.

CONTRIBUENTE					
CODICE FISCALE	V R D G P P 5 0 L 0 1 E 8 9 7 U				bariare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno salare
DATI ANAGRAFICI	VERDI		nome GIUSEPPE		
	data di nascita giorno mese anno	0 1 0 7 1 9 5 0	sesto (M o F)	comune (o Stato estero) di nascita	prov.
			M	MANTOVA	M N
DOMICILIO FISCALE	MANTOVA		prov.	via e numero c/c	
			M N	VIA ROMA N. 126	
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare					codice identificativo
SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	relazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1550		2020	200,00	
RITENUTE ALLA FONTE	1552		2020	48,00	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto	TOTALE A		248,00 B	SALDO (A-B)
					248,00



Credito d'imposta per aumenti di capitale

L'art. 26 D.L. 34/2020 ha previsto che, per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale, di una o più società, spetta un credito d'imposta pari al 20%. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere € 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1.01.2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Con D.M. 10.08.2020 il Ministero dell'Economia ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER SOCIO	Importo	Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro , in una o più società, spetta un credito d'imposta pari al 20% .
	Limiti	<ul style="list-style-type: none"> L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere € 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023. <p>La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.</p>
	Certificazione	L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.
	Esclusioni	Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.
	Irrilevanza fiscale	Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir (deducibilità interessi passivi).
	Istanza	I soggetti investitori presentano all'Agenzia delle Entrate apposita istanza.
	Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo; a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione nel modello F24; senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000; presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
CREDITO D'IMPOSTA PER SOCIETÀ	Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> Alle società, che soddisfano le condizioni previste, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al: <ul style="list-style-type: none"> 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale eseguito ai sensi dell'agevolazione, e comunque nei limiti previsti.
	Decadenza	La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
	Irrilevanza fiscale	Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir (deducibilità interessi passivi).
	Istanza	La società che intende avvalersi del credito d'imposta presenta all'Agenzia delle Entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
	Utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> in compensazione nel modello F24; a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento; senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000; presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. <p>Dichiarazione dei redditi Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.</p>



Ravvedimento per tardiva emissione fattura elettronica

È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, o con errori, oppure quando è omesso l'invio.

Violazione	Sanzioni amministrative
Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell'Iva.	Dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di € 500.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti, non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Da € 250 a € 2.000.
Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge con conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi.	Dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di € 500.
Violazioni formali ¹ .	Nessuna sanzione applicabile.
Nota¹	Violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Ravvedimento operoso	Termine
1/10 del minimo: ravvedimento breve.	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
1/9 del minimo: ravvedimento intermedio.	Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
1/8 del minimo: ravvedimento lungo.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale.	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione .
1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo.	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento).



ESEMPIO



Rinuncia alla restituzione dei finanziamenti dei soci

A seguito della pandemia Covid-19, nel 2020 si potrebbero generare effetti negativi importanti sui risultati economici delle imprese. Per fare fronte alla necessità di rafforzare il patrimonio aziendale, i soci potrebbero pertanto decidere di rinunciare ai propri crediti verso la società. Si riassumono i principali aspetti della materia, ricordando che l'art. 88 Tuir prevede che la rinuncia dei soci genera una sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale riconosciuto in capo al socio. Per il socio persona fisica, la rinuncia del credito rappresenta un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, nei limiti del valore fiscale del credito. L'incremento del costo della partecipazione di un importo limitato al valore fiscale del credito comporta che l'operazione di rinuncia, per il creditore, non dia luogo a tassazione della differenza rispetto al valore nominale.

FINANZIAMENTO DEI SOCI	Classificazione	Nello stato patrimoniale occorre dare autonoma rilevanza ai finanziamenti soci, cui è dedicata la specifica voce D3 - Debiti verso soci per finanziamenti ¹ .
	Presunzione di fruttuosità	Le somme versate alle società commerciali dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se, dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti, non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo.
	Rinuncia del socio	<ul style="list-style-type: none"> La rinuncia del credito da parte del socio, che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società, è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso, la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto.
TRATTAMENTO FISCALE RINUNCIA DEL SOCIO	Sopravvenienza in capo alla società	Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura effettuati a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.
		La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva (imponibile) per la parte che eccede il relativo valore fiscale.
	Costo fiscale del credito	<ul style="list-style-type: none"> Il costo fiscale del credito deve essere comunicato dal socio alla partecipata con dichiarazione sostitutiva. In difetto, il costo si considera pari a zero (pertanto, l'intera rinuncia costituisce sopravvenienza imponibile).
	Conversione del credito in partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni si applicano anche nell'ipotesi di conversione del credito vantato dal socio in partecipazione. In tal caso il valore fiscale della partecipazione è assunto per un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite su crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione.
Costo della partecipazione in capo al socio	<p>L'ammontare della rinuncia di soci ai crediti, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione (e non è deducibile in caso di S.n.c. e S.a.s.).</p> <p>L'incremento del costo della partecipazione del creditore di un importo limitato al valore fiscale del credito comporta che l'operazione di rinuncia, per il creditore, non dà luogo a tassazione della differenza rispetto al valore nominale.</p>	

Nota¹

Il debito è rilevato con il criterio del costo ammortizzato, salvo il caso di esonero dalla sua applicazione, prevista per esempio per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese, ovvero nel caso in cui i relativi effetti siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

**Rinuncia alla restituzione dei finanziamenti dei soci (segue)****Esempio n. 1****Finanziamenti fruttiferi (senza il criterio del costo ammortizzato)**

P C IV 1	P D 3	1.12.n		100.000,00
		Banca c/c ordinario	a Soci c/finanziamenti fruttiferi	
<i>Finanziamento fruttifero concesso dai soci.</i>				

Esempio n. 2**Finanziamenti infruttiferi (senza il criterio del costo ammortizzato)**

P C IV 1	P D 3	1.12.n		200.000,00
		Banca c/c ordinario	a Soci c/finanziamenti infruttiferi oltre l'esercizio successivo	
<i>Finanziamento fruttifero concesso dai soci.</i>				

Nota

La nota integrativa ordinaria deve indicare i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

Esempio n. 3**Rinuncia dei crediti vantati dai soci per futuro aumento di capitale**

P D 3	P A VI	30.06.n		100.000,00
		Diversi	a Riserva per versamenti soci in c/futuro aumento di capitale	
P D 3		Soci c/finanziamenti infruttiferi		50.000,00
P D 3		Soci c/finanziamenti fruttiferi		50.000,00
<i>Rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società.</i>				

Esempio n. 4**Rinuncia dei crediti vantati dai soci per copertura perdite¹**

P D 3	P A VI	30.06.n		100.000,00
		Diversi	a Riserva per versamenti a copertura perdite	
P D 3		Soci c/finanziamenti infruttiferi		50.000,00
P D 3		Soci c/finanziamenti fruttiferi		50.000,00
<i>Rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società allo scopo di provvedere alla copertura di perdite d'esercizio.</i>				

Nota¹

- La Cassazione (sent. 30.06.2010, n. 15585) ha ritenuto soggetto a imposta proporzionale di registro, con aliquota del 3% (art. 9 Tariffa - atti avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), l'**accordo verbale di finanziamento dei soci non registrato, enunciato** nel verbale di assemblea con il quale si delibera il ripianamento delle perdite con la ricostituzione del capitale sociale, attraverso la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso. I giudici hanno fatto riferimento all'art. 22, c. 1 D.P.R. 131/1986, il quale stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in contratti verbali o atti scritti posti in essere fra le parti, intervenute nell'atto che ne contiene l'enunciazione, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate.
- Per evitare gli effetti negativi di tale decisione (e mantenere l'imposta fissa di registro) per i finanziamenti che risultano da scambio di corrispondenza (o verbalmente e quindi soggetti a registrazione solo in caso d'uso), la **dottrina suggerisce di effettuare la rinuncia al credito da parte dei soci portandolo a incremento del patrimonio netto prima della chiusura dell'esercizio. In tal modo la copertura delle perdite è effettuata senza intervenire sul capitale sociale e, quindi, senza necessità di delibere assembleari, in quanto la perdita è coperta da una posta patrimoniale (riserva) già disponibile.**

[RINUNCIA AL FINANZIAMENTO SOCI \(PARZIALE\) \[COMPILABILE\]](#)[ATTO DI RINUNCIA DEL SOCIO \(TRAMITE CORRISPONDENZA\) \[COMPILABILE\]](#)[AUTOCERTIFICAZIONE DEL VALORE FISCALE DEL CREDITO \(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO\) \[COMPILABILE\]](#)[RISPOSTA DELLA SOCIETÀ \(TRAMITE CORRISPONDENZA\) \[COMPILABILE\]](#)



NON SOLO IMPRESA

Ravvedimento operoso tributi locali

Con l'introduzione dell'art. 13-bis nel D. Lgs. 472/1997, a opera del D.L. 34/2019, è stata fornita un'interpretazione autentica in materia di ravvedimento operoso. In sostanza, sono stati recepiti gli orientamenti espressi in passato dall'Agenzia delle Entrate in materia di versamento tardivo dell'imposta frazionata, ovvero ravvedimento operoso parziale. Il pagamento rateizzato delle somme dovute a seguito del ravvedimento operoso, già escluso da precedenti orientamenti, non è stato previsto dal D.L. 34/2019. Quindi, il limite all'effettuazione dei versamenti frazionati è rappresentato dall'intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente. L'art. 10-bis D.L. 124/2019 ha soppresso l'art. 13, c. 1-bis D. Lgs. 472/1997, rendendo possibile il ravvedimento operoso ultrannuale a prescindere dalla natura del tributo violato.

Misura	Oggetto	Termine	
1/10 del minimo: ravvedimento breve	Mancato pagamento del tributo o di un acconto.	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. 	
1/9 del minimo: ravvedimento intermedio	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore. 	
1/8 del minimo: ravvedimento lungo	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. 	Per qualsiasi tributo ¹
1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore. 	
1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento). Se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore. 	
1/5 del minimo¹⁻²: in presenza di Pvc	Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.	<ul style="list-style-type: none"> Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4). Sono escluse le violazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> - mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali (artt. 6, c. 3 D. Lgs. 471/1997); - omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D. Lgs. 471/1997). 	Solo per i tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate
1/10 del minimo	Omissione della presentazione della dichiarazione.	<ul style="list-style-type: none"> Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni. Nel caso di assenza di versamenti carenti o omessi, si applica la sanzione minima di € 25 (250 x 1/10). 	Per qualsiasi tributo

Note

- Il richiamo all'art. 24 L. 4/1929 evoca una norma generale ("24. Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale"), ma non esplicitamente collegata ai tributi di competenza comunale. Tuttavia, possono essere individuate fattispecie residuali alle quali la sanzione (20% del minimo) può essere collegata nell'ambito del sistema tributario comunale. Si tratta dei casi in cui l'attività di accertamento sul territorio da parte di operatori comunali (vigilanza urbana o funzionari accertatori ex c. 179 L. 296/2006) porta, in effetti, alla constatazione di situazioni, stati di fatto o comportamenti destinati ad innescare un formale accertamento tributario per insufficiente o omesso pagamento. In questo caso, appare ragionevole che il Comune, nella propria autonomia, consenta al contribuente di usufruire dell'incentivazione alla regolarizzazione insita nell'abbattimento al 20% della sanzione. La base di riferimento dell'importo del ravvedimento dovrà essere individuata a seconda della specifica disciplina delle sanzioni di ciascun tributo (nota lfel 19.01.2015).
- Nel campo dei tributi locali il ravvedimento operoso continua ad essere possibile solo nel caso in cui non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo (ad esempio invio di questionari). Permane, dunque, la causa ostativa che non permette di beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso qualora la violazione sia oggetto di contestazione formale da parte dell'autorità amministrativa.



ESEMPIO - RAVVEDIMENTO LUNGO PER OMESSO VERSAMENTO SALDO IMU (COMPILABILE)



Pec obbligatoria per imprese

Il decreto Semplificazioni ha posto sotto i riflettori l'obbligo della posta elettronica certificata, da iscrivere nel Registro delle Imprese introdotto per le società nel 2008 e, per le imprese individuali, nel 2012. A distanza di anni, il sistema si è dimostrato non attuato, tanto che il decreto ha puntato alla definizione di un nuovo sistema, dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l'attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

DOMICILIO DIGITALE

- Nel Registro delle Imprese si applica il concetto di «domicilio digitale», più ampio rispetto alla Pec in quanto comprende i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Sercq).
- In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi per ora è disponibile la Pec.

SANZIONI

Si applica la sanzione prevista dall'art. 2630 C.C., in misura raddoppiata (da € 206,00 a € 2.064,00), alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese e in misura triplicata rispetto a quelle previste dall'art. 2194 C.C. per le imprese individuali (da € 30,00 a € 1.548,00).

- Nel caso in cui il domicilio digitale diventi inattivo, il conservatore del Registro delle Imprese chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.
- **Decorsi 30 giorni dalla richiesta**, perdurando l'inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese, all'applicazione della sanzione e all'assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale.

TERMINI

Le imprese che non hanno nel Registro delle Imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedervi entro il 1.10.2020.

PRATICA "SEMPLICE"

- Le Camere di Commercio hanno azzerato la burocrazia per la trasmissione del proprio domicilio digitale tramite il nuovo servizio semplificato, che consente di comunicare il proprio indirizzo di Pec al Registro delle Imprese senza pagamento di oneri, bolli o diritti.
- Il servizio è accessibile, via web, con l'utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa all'indirizzo ipecregistroimprese.infocamere.it.

ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DELL'INDIRIZZO

- Ai soggetti che non adempiono all'obbligo di dotarsi di Pec e di comunicarla al Registro delle Imprese si applica la sanzione amministrativa e l'assegnazione d'ufficio da Conservatore del Registro presso la Camera di commercio di un domicilio digitale.
- Il domicilio digitale sarà reso disponibile tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore erogato dalle Camere di commercio all'indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti.
- Le credenziali di accesso al cassetto saranno Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d'identità elettronica Cie 3.0.

A tale indirizzo saranno recapitati tutti gli atti ufficiali e i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati.



Raccolta di capitali online anche per le PMI

La legge di Bilancio 2019 ha esteso l'ambito di applicazione della normativa italiana in materia di portali per la raccolta di capitali online anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese. Per questo motivo la Consob ha aggiornato il regolamento 26.06.2013, n. 18592 sulla raccolta di capitali con il nuovo regolamento 18.10.2019, n. 21110.

STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA

Devono ritenersi ricompresi nell'ambito della disciplina Consob relativa al crowdfunding tutti i titoli di debito che rientrano nella definizione del Testo Unico della Finanza, quali titoli di debito delle S.r.l. e le obbligazioni delle Spa, così come tutti gli altri strumenti finanziari di debito che possono essere emessi, incluse le cambiali finanziarie.

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SOTTOSCRIZIONE TRAMITE PORTALI

- È stato aggiunto il c. 2-quater all'art. 24 del regolamento prevedendo che la possibile sottoscrizione delle obbligazioni e dei titoli di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, oltre che agli investitori professionali, alle fondazioni bancarie e agli incubatori di start-up innovative, anche a soggetti che:
 - hanno un valore del **portafoglio di strumenti finanziari**, inclusi i depositi di denaro, superiore a € 250.000. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria, è necessaria la presentazione al gestore di una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulti il valore del portafoglio di strumenti finanziari;
 - si impegnano a **investire almeno € 100.000 in un'offerta**, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
 - effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del **servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti**. Per l'accertamento di tale qualità, l'intermediario finanziario deve produrre una dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l'investimento per conto di un cliente, nell'ambito di un servizio di gestione di portafoglio; per il servizio di consulenza ricevuto, è invece necessario che il soggetto interessato presenti al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata dall'intermediario che ha prestato il servizio.

Revoca

- Gli investitori che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un'imprecisione concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento.
- **Il diritto di revoca può essere esercitato entro 7 giorni** dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.

Possibilità per lo scambio di quote

I gestori possono istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di crowdfunding svolta sul proprio portale.

BACHECA ELETTRONICA

Intermediari

Il gestore non svolge attività volte ad agevolare l'incontro della domanda e offerta degli strumenti finanziari presenti nella bacheca elettronica, diverse dalla comunicazione in forma riservata dei dati relativi ai soggetti interessati al trasferimento degli strumenti finanziari.



AGEVOLAZIONI

Programma sperimentale buono mobilità 2020

Il programma è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4.05.2020 fino al 31.12.2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il programma è gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia direttamente sia dal sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento dei fornitori.

L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID.

BENEFICIARI DEL PROGRAMMA

- Possono beneficiare del programma i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4.05.2020 e fino al 31.12.2020, acquistano i beni o usufruiscono dei servizi.
- Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

BUONO MOBILITÀ

- Dal 4.05.2020 e fino al 31.12.2020 a ciascun beneficiario è riconosciuto un buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a € 500,00.
- Il buono mobilità può essere utilizzato per:
 - l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
 - l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
 - l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
- I buoni mobilità sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020.
- Il buono mobilità non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

ATTRIBUZIONE E FRUIZIONE DEL BUONO MOBILITÀ

- Al fine di ottenere il buono mobilità, i beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web **a partire dal 4.11.2020 e non oltre il 31.12.2020**, anche ai fini dell'acquisto di beni o l'utilizzo di servizi.
- All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti.
- In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità.
- Il buono mobilità è disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o per l'utilizzo di uno solo dei servizi.
- Ciascun buono mobilità può essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilità accreditati e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene o utilizzo del servizio.
- I buoni mobilità devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento. In caso di annullamento del buono mobilità, il beneficiario può richiedere sull'applicazione web l'emissione di un buono sostitutivo.

RIMBORSO PER L'ACQUISTO

- Per gli acquisti di beni e l'utilizzo di servizi effettuati a partire dal 4.05.2020 e fino al 3.11.2020 è previsto il rimborso **pari al 60% della spesa sostenuta** e, comunque, non superiore a € 500,00.
- Al fine di ottenere il rimborso i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione web.
- L'istanza deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall'operatività dell'applicazione web.
- All'istanza di rimborso è allegata copia della fattura e della documentazione.
- Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del 60% della spesa sostenuta e fino a un massimo di € 500,00 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate bancarie (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO MATURATO DAI FORNITORI

- A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori di beni e di servizi di mobilità è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato.
- L'importo maturato è registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi di mobilità presente nell'applicazione web.
- I fornitori di beni e di servizi di mobilità emettono uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati.
- A seguito dell'acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonché dei documenti contabili si provvede alla liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità. **Il saldo dell'importo maturato può essere richiesto entro e non oltre il 31.03.2021.**



Bonus Formazione 4.0

La legge di Bilancio 2020 ha prorogato il Bonus Formazione con alcune modifiche di rilievo, tra cui l'introduzione di una comunicazione al MISE a consuntivo e l'abrogazione della stipula di contratti collettivi. L'agevolazione è rivolta a tutte le imprese ed è volta a stimolare gli investimenti nella formazione del personale sulle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

CALCOLO DEL CREDITO DI IMPOSTA

- La disciplina del credito d'imposta si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 con le seguenti misure:
 - nei confronti delle **piccole imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **50% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 300.000**;
 - nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **40% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 250.000**;
 - nei confronti delle **grandi imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **30% delle spese** ammissibili e nel limite massimo annuale di **€ 250.000**;
 - la misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60%** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**.
- Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel c. 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4.05.2018, anche le **attività commissionate agli Istituti tecnici superiori**.

ESCLUSIONI

- Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

COMUNICAZIONE

- Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione**.
- Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare **una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico**.
- Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

CONTRATTI COLLETTIVI

Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4.05.2018, **ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, non più necessari** ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

AGEVOLAZIONI CONNESSE

Contributo a fondo perduto

È prevista, inoltre, un'agevolazione ulteriore, per gli anni **2019 e 2020**, sotto forma di **contributo a fondo perduto** (voucher) per le prestazioni consulenziali di natura specialistica, finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, **in misura e limite variabile in funzione della dimensione dell'impresa**, stipulati con **apposito contratto di servizio di consulenza** tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto.

Misure

Micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

È attribuito un **contributo a fondo perduto**, riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta, in misura pari al **50%** dei costi sostenuti ed entro il **limite massimo di € 40.000**.

Medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al **30%** dei costi sostenuti ed entro il **limite massimo di € 25.000**.

Contratto di rete

Il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al **50%** dei costi sostenuti ed entro il **limite massimo complessivo di € 80.000**.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 10 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel mod. 730-3.
	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2020.
Giovedì 15 ottobre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche Superbonus 110%	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Riscossione coattiva	Opzione - Dal 15.10.2020 può essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione relativa al Superbonus 110% (prov. Ag. Entrate 8.08.2020, n. 283847). Sospensione - È sospeso fino al 15.10.2020 l'obbligo per gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare verifiche presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di procedere a pagamenti di importo superiore a € 5.000 nel caso in cui il creditore risulti moroso. Sono sospese fino al 15.10.2020 le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni (art. 99 D.L. 104/2020).
	Lavoro agile	Periodo agevolato - Termina il 15.10.2020, salvo proroga del periodo di emergenza, la possibilità per le aziende del settore privato di utilizzare lo smart working in modalità semplificata.
	Assemblee societarie	Svolgimento semplificato - Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 106, cc. da 2 a 6 D.L. 18/2020 (art. 71 D.L. 104/2020).
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Redditi 2019 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
Venerdì 16 ottobre	Imposte dirette	



Principali adempimenti mese di ottobre 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 ottobre (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2020.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
	Sospensioni Covid-19	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni, conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus.
Ragionieri commercialisti	Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2020.	
Martedì 20 ottobre	Iva	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale MOSS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2020 ovvero al 1°, 2° e 3° trimestre se l'importo complessivo dovuto è inferiore a € 250.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Domenica¹ 25 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Venerdì 30 ottobre	Imposte dirette	Mod. Redditi - Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20.08, il Governo si è impegnato a sostenere, nell'interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104/2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33%, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30.10 con la sola maggiorazione dello 0,8% (comunicato stampa Mef 10.09.2020, n. 208).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Sabato 31 ottobre	Imposte dirette	Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
		Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
		Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.



Principali adempimenti mese di ottobre 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 31 ottobre (segue)	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Dottori commercialisti	Contributi - Fino al 31.10.2020 è sospeso il termine di versamento della 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a delle eccedenze 2019 per coloro che hanno scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2019. È sospeso fino al 31.10.2020 anche il termine di pagamento della 1 ^a rata dei contributi minimi 2020, così come il termine del contributo fisso per i pre-iscritti alla Cassa 2020.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Auto-transportatori	Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2020.
Vendita di beni on line	Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).	
Tasse automobilistiche	Veicoli in locazione - Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nei primi 9 mesi dell'anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (anziché 31.07.2020), senza l'applicazione di sanzioni e interessi (art. 107 D.L. 104/2020).	
Dogana	Prove di origine - Fino al 31.10.2020 è in vigore il sistema di rilascio dei certificati previdimati attestanti l'origine preferenziale delle merci (circ. Ag. Dogane 21/2020).	
Enti non profit	Bilancio - Entro il 31.10.2020 ETS, associazioni e fondazioni approvano il bilancio/rendiconto 2019 anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto (art. 35 D.L. 18/2020). Statuto - Termine di adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps al Codice del Terzo settore, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 35 D.L. 18/2020).	

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].